

87
i.ord.
Servizio Assembla



Regione Puglia
Il Presidente

Regione Puglia
Gabinetto del Presidente

AOO_021
21/01/2016 - 0000302
Prot.: Usca - Registro Protocollo Generale



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20160001351
22/01/2016 11:25
4S0XW0
Servizio Informatico e Tecnico

ENTRATA

Volmi be fin
e

- trasmettere ai consiglieri Laricchia e Conca
- al segretario Kemmer
- al Dir. Servizio As -

21 GEN. 2016

Al Presidente del
Consiglio regionale
presidente@consiglio.puglia.it

Sede

Oggetto: Risposta ad Interrogazione ordinaria numero 87, presentata dai Consiglieri regionali Laricchia e Conca

Con l'allegata nota, di cui si fa proprio il contenuto, si risponde all'interrogazione di cui all'oggetto riguardante: "Costituzione di un albo degli esperti dell'ARES".

Distinti saluti

Emiliano

www.regione.puglia.it

Lungomare N. Sauro, 31/33 Bari - 70121 Bari -

(87)

AGENZIA REGIONALE SANITARIA

ARESPUGLIA

REGIONE PUGLIA
Gabinetto del PRESIDENTE

16 NOV. 2015

ARRIVO

REGIONE PUGLIA	
Gabinetto Della Presidenza - Direzione Amministrativa	
Prot. AOO 021.....	n°.....
ASSEGNATO ALL'UFF..... Il.....	
Il Direttore Amministrativo.....	
Al sensi dell'art. 5 l. 241/98 e succ. mod. e integ.	
assegnata a.....	il.....
il Dirigente.....	

Al Presidente della Giunta Regionale
Michele Emiliano

Prot. AOO.ARES/11.11.2015/0003516

Bari, 11 Novembre 2015

OGGETTO: Interrogazione "Costituzione di un Albo degli Esperti dell'ARES" - consiglieri Laricchia e Conca.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue, articolato in elenco puntato per ragioni di chiarezza espositiva.

1) Conoscenza lingua Inglese

In merito alla conoscenza della lingua inglese, dalla lettura del Verbale n. 1 del 04/05/2015, recante la predefinitone e specificazione dei criteri per l'accertamento dei requisiti e la valutazione dei titoli, depositato agli atti di ufficio, si evince che la Commissione aveva esplicitamente convenuto di non limitare l'ammissione dei candidati alla procedura al possesso e alla conseguente allegazione di certificazioni riconosciute, attestanti le competenze ivi indicate, non essendo stata tale circostanza esplicitamente ed univocamente richiesta dal bando. Di contro, essa aveva stabilito che per ciascun candidato, durante lo svolgimento della prova-colloquio, sarebbe stata accertata la trasversalità delle competenze possedute, anche in riferimento alla conoscenza dell'inglese. Conseguentemente, nel verbale n. 11 del 01/10 u.s., si dà atto che ciascun membro della Commissione produceva allo scopo un testo in lingua inglese, a seconda della esperienza e delle tematiche riferite alle tre sezioni del costituendo Albo; essi decidevano che a ciascun candidato sarebbe stato somministrato il testo corrispondente alla Sezione per cui aveva partecipato, stabilendo che ognuno avrebbe dovuto leggere una parte a voce alta e tradurre.

Dunque, la Commissione, rilevata la sua stessa preparazione tecnica nella materia, deliberava di procedere all'esclusione dei candidati che, ad esito della lettura e traduzione del testo somministrato, avessero denotato una conoscenza della lingua inglese ad un livello inferiore al B2 - Livello intermedio superiore, secondo la classificazione QCER, qualora, dunque, ciò non corrispondesse a quanto dichiarato in domanda. Tanto, alla luce della caratterizzazione della conoscenza della detta lingua quale requisito di ammissione alla procedura, ai sensi dell'art. 3, lett. h) dell'Avviso. La Commissione rammentava, a tal fine, che il livello B2 corrispondeva ad un livello di preparazione tale da permettere la

Regione Puglia
Gabinetto del Presidente

AOO 021
16/11/2015 - 0007119
Prot. Ingresso - Registro Protocollo Generale

comprensione delle idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione, l'interazione nel dialogo con scioltezza e spontaneità, la produzione di un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti.

Al fine di conferire trasparenza a tali criteri, come attestato nel verbale, la Commissione, prima della prova colloquio, procedeva a dare lettura pubblica dei criteri che avrebbero informato, dapprima, la verifica della conoscenza della lingua inglese e, quindi, dei parametri che avrebbero guidato l'intera valutazione del colloquio, di cui già al verbale n. 1 del 04/05/2015.

Si censura, a tal riguardo, la considerazione secondo la quale la Commissione non avrebbe appurato *"seriamente"* la conoscenza della lingua inglese, poiché la statura professionale dei membri della stessa, tecnici esperti non solo della materia, ma anche della lingua inglese, non può esser messa in discussione; tale competenza specialistica, invero, sarebbe stata agevolmente verificabile a mezzo della mera visualizzazione dei rispettivi *Curricula vitae et studiorum*, pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale, sin dal conferimento dell'incarico, rilevato il cospicuo numero di pubblicazioni scientifiche specialistiche in lingua inglese, nel precipuo settore di interesse di ciascun membro.

Ad ogni buon conto, l'art. 9 del dpr 487/94 - avente ad oggetto "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", applicato analogicamente, per quanto compatibile, alla procedura comparativa in discorso che pur non è qualificabile nei termini di un pubblico concorso - afferma che *"possono essere aggregati"* alle commissioni d'esame *membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali*, conferendo una facoltà e, in ogni caso, prescindendo da qualsiasi qualificazione soggettiva e/o accademica degli stessi.

2) Imparzialità della Commissione e ruolo del segretario verbalizzante

L'art. 11 del d.p.r n. 487/1994 - rubricato "Adempimenti della commissione", prevede che i componenti delle stesse, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Come attestato dal verbale n. 1 del 04/05/2015, i membri diversi dal Presidente della Commissione (totalmente composta da soggetti esterni all'Agenzia), visionato l'elenco nominativo dei partecipanti per la procedura in discorso, attestavano, sotto la propria personale responsabilità, il mancato ricorrere delle fattispecie di incompatibilità cui all'art. 35 bis, d. lgs. 165/2001, e di cui all'art. 9, D.P.R. 487/1994 e agli artt. 51 e 52, c.p.c., richiamati dall'art. 11, D.P.R. 487/1994 sottoscrivendo, a tal fine, apposite dichiarazioni individuali, rese ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000; il Presidente *pro-tempore*, invece, presa visione dell'elenco, dichiarava che sussistevano vincoli di affinità con una

delle candidate e riteneva opportuno, pur non configurandosi una causa espressa di astensione, visto anche il disposto dell'art. 51, comma 2, c.p.c, rinunciare all'incarico. Seguiva la nomina del nuovo presidente il quale, come attestato dal verbale n. 2 del 15/06/2015, visionato l'elenco nominativo dei partecipanti, attestava, sotto la propria personale responsabilità, il mancato ricorrere delle fattispecie di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001, e di cui ai richiamati artt. 9 e 11 D.P.R. 487/1994 e artt. 51 e 52, c.p.c., sottoscrivendo, a tal fine, apposita dichiarazione individuale, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000.

Non sussistevano, pertanto, legami pregressi tra la Commissione e i partecipanti.

V'è di più: secondo la giurisprudenza in materia di gare d'appalto, pacificamente applicabile per analogia alle procedure selettive, l'indicazione di un soggetto con semplici funzioni di segretario verbalizzante in seno ad una Commissione non gli conferisce la qualità di membro (Tar Lombardia, Brescia, n. 1122/2010) in quanto privo di potere di giudizio e di potere decisionale alcuno, oltre che del diritto di voto (così Consiglio di Stato n. 5502/2007). D'altra parte, nel caso di specie, la Dott.ssa Veronico, segretario verbalizzante, non avrebbe potuto rivelare alcun tipo di informazione diversa dalle pubbliche indicazioni rivenienti dal bando o dallo stato del procedimento, notizie sistematicamente fornite a tutti i candidati che si sono ragguagliati, anche telefonicamente, sull'*iter*.

Il Segretario della Commissione ha, ad ogni buon conto, rilasciato dichiarazione ai sensi dell'art. 35 bis d.lgs.165/2001: infatti, poiché *ubi lex voluit, dixit*, anche il dipendente che svolga funzioni di segreteria nelle commissioni d'esame è tenuto ad attestare di non essere incorso in condanne penali per delitti contro la P.A.

Non da ultimo, il Regolamento interno per il conferimento di incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, giusta D.D.G. n. 10/2015, prevede che possano partecipare alle procedure comparative per la costituzione delle c.d. *short list* anche i dipendenti dell'Agenzia (salvo il divieto di conferimento di incarichi agli stessi in costanza del rapporto di lavoro con l'Ente), mentre il mentovato D.p.r. sui concorsi prevede che il segretario sia un dipendente stesso dell'Amministrazione: è ciò che accade, nella prassi, senza scampo, nei pubblici concorsi con riserva agli interni, nelle più disparate pubbliche Amministrazioni.

La Dott.ssa De Gennaro, la quale condivide la stanza con la Dott.ssa Veronico, ha partecipato alla selezione insieme a numerosi altri dipendenti interni dell'Agenzia e dell'Ente Regionale, tutti parimenti conosciuti dal segretario verbalizzante, come anche dagli altri colleghi. Il numero esiguo di dipendenti dell'Agenzia (diciassette di ruolo) e ancor più ristretto di quelli attribuiti al Settore Personale (tre) rendeva inevitabile questo tipo di circostanza, senza che ciò compromettesse in alcun modo l'imparzialità e la libertà di giudizio della Commissione, per l'appunto composta da membri esterni all'Agenzia e non legati da alcun tipo di rapporto nei confronti dei candidati.

Quand'anche la Dott.ssa Veronico fosse stata chiamata a rendere le dichiarazioni di incompatibilità, non avrebbe riscontrato alcuna ragione di

ragioni di convenienza di cui al comma 2, alla luce del ruolo esecutivo, meramente notarile, da svolgersi.

Le medesime considerazioni valgano in merito alla partecipazione alla selezione del Dott. Antonino Davide Romano, che si è appreso solo successivamente esser coniuge della Dott.ssa Piscitelli. Quest'ultima, la quale conserva un'identità personale distinta dalla Dott.ssa Veronico, pur provenendo dallo stesso Ente, non svolgeva alcun ruolo nella procedura in esame.

Ad abundantiam, si evidenzia, in merito alla comune provenienza dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani del Dirigente della Struttura di Direzione Amministrativa, Dott. Yanko Tedeschi, e delle collaboratrici Dott.sse Veronico e Piscitelli, sebbene trattasi di argomento del tutto inconferente rispetto all'oggetto della detta interrogazione, che l'unica forma di reclutamento concessa dal Legislatore, a partire dalla L. n. 190/2014, per incrementare l'esigua dotazione organica di comparto, è rappresentata dall'attingimento al bacino degli Enti di Area Vasta, come anche ribadito dalle interpretazioni della Legge di Stabilità fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Circolare n. 1/2015, dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 19/2015 e, da ultimo, dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, decreto del 14/09/2015. L'intera operazione, d'altra parte, si svolgeva sotto l'egida dei due diversi Direttori Generali succedutisi, prima ancora che del Dott. Tedeschi.


Pertanto:

- i fatti sono stati rappresentati ai Sigg.ri Consiglieri, dalle non meglio precisate fonti delle notizie in discorso, in modo parziale e tendenzioso;
- non è rinvenibile alcuna violazione della imparzialità e della libertà di giudizio della Commissione;
- la procedura si è definitivamente conclusa con l'approvazione della D.D.G. n. 110/2015 e risulterebbe illegittimo, allo stato, qualunque tipo di accertamento postumo, peraltro connesso a requisiti non richiesti a priori dall'Avviso di selezione.

Tanto al fine di ristabilire l'equilibrio e la correttezza dei fatti al cospetto del pregiato Interlocutore in epigrafe.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore ATTOLINI



Allegato:
Interrogazione n. 87 del 2/11/2015 prot. gen. 20284